



## **PROTOCOLLO DI INTESA TRA**

- la Procura della Repubblica di Pistoia;
- il Tribunale di Pistoia;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- la Questura di Pistoia;
- il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pistoia;
- l'Azienda USL Toscana Centro;
- la Società della Salute della Valdinievole;
- la Società della Salute Pistoiese;
- l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia;
- l'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Pistoia;
- il Comune di Pistoia;
- il Comune di Agliana;
- il Comune di Marliana;
- il Comune di Montale;
- il Comune di Quarrata;
- il Comune di Serravalle Pistoiese;
- l'Unione dei Comuni Montani;

### **PER LA PREVENZIONE, REPRESSIONE E TRATTAMENTO DEGLI ABUSI SUI MINORI E DEI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE**

**VERSIONE AGGIORNATA AL 4 OTTOBRE 2024**

#### **PREMESSA**

L'intervento delle A.G. e degli enti preposti alla prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati di violenza di genere e domestica è fondamentalmente caratterizzato dalla interdisciplinarietà dei saperi e delle professionalità coinvolti (secondo le indicazioni fornite dalla L. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20.11.1989) e si svolge nell'ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l'abuso, e, dall'altro, quella delle procedure civili, avanti al giudice minorile, e talora anche avanti al giudice delle separazioni e a quello tutelare, che costituiscono la cornice giudiziaria

nell'ambito della quale si svolgono i percorsi educativo-terapeutici del minore e si assicura tutela alla vittima.

La Direttiva 29/12 UE istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato per assicurare alla vittima l'accesso a *“specifici servizi di assistenza, riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale”*. A tale scopo si richiama il protocollo d'intesa per la costituzione della Rete Dafne Pistoia che si allega ad integrazione del presente Protocollo.

Tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, avvocati, educatori, insegnanti, medici di base, medici legali, neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi, ginecologi, ecc.

In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica deve, tendere ad inserirsi in processi terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dei diritti di difesa dell'indagato/imputato, mentre, per converso, il giudice civile deve prendere in considerazione anche le finalità di acquisizione e genuinità della prova penale.

Coloro che trattano, a vario titolo, la materia (pubblico ministero, polizia giudiziaria, operatori psico-socio-sanitari, operatori scolastici, assistenti sociali, avvocati, psicologi, etc.) devono, nei limiti del possibile, essere dotati di specializzazione (che non può prescindere da un'accurata formazione) ed operare in modo coordinato.

Va infine riconosciuta, ai fini di un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la pari libertà, dignità ed indipendenza dei singoli magistrati e delle singole autorità giudiziarie interessate, fra le quali appare opportuno predisporre il seguente protocollo d'intesa.

## **§ 1. ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO**

### **Articolo 1**

#### **LA NOTIZIA DI REATO OBBLIGHI DI DENUNCIA E DI REFERTO E SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO**

**Le parti firmatarie del presente protocollo sono consapevoli del dovere, sanzionato penalmente (artt. 361 e 362 c.p.) degli operatori sociali (assistenti sociali, insegnanti, educatori, operatori di comunità, medici e psicologi delle A.S.L. etc.), nella loro qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, di**

**denunciare** ogni ipotesi di reato procedibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza, nell'esercizio o a causa del loro servizio, (indicazioni ricevute dalla vittima, dai familiari, da compagni/e del minore o da terzi in contatto con lo stesso, scritti etc.) e **ciò anche in deroga al segreto d'ufficio e al segreto professionale** (artt. 200 e 201 c.p.p.).

Analogamente, a tutti coloro che privatamente esercitano ogni tipo di professione sanitaria (medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti ecc.) incombe, **anche in deroga al segreto professionale, l'obbligo di referto**, anch'esso sanzionato penalmente (art. 365 1° comma c.p.) con il solo limite che essi non possono esporre il proprio assistito a processo penale (art. 365 2° comma c.p.).

Le parti convengono che, a prescindere dalla ricorrenza dei suddetti obblighi (penalmente sanzionati) di denuncia e di referto, sia assolutamente necessario che ogni notizia di reato contro le fasce deboli venga automaticamente e tempestivamente segnalata all'A.G.

Le parti convengono che per "notizia di reato" non debba intendersi la "certezza di un accadimento di rilevanza penale", ma solo la conoscenza di un fatto, anche riferito da terzi, che, se vero, costituirebbe reato, indipendentemente, quindi, da ogni considerazione, di esclusiva competenza della Procura della Repubblica ordinaria, sull'attendibilità del minore/vittima, sulla sua idoneità a testimoniare, sulla utilità per il minore del processo penale, sulla presenza di riscontri oggettivi (che possono anche mancare), sulla eventuale presenza di cause estintive del reato (prescrizione, amnistia etc.).

Le parti si rendono reciprocamente disponibili, ove necessario, a fornire supporto, conoscenze e professionalità per la valutazione e l'inquadramento dei singoli casi.

## **Articolo 2**

### **ATTIVAZIONE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO E PER I MINORENNI DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI**

Tutte le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano affinché gli operatori e professionisti sopra menzionati:

- trasmettano senza ritardo la **denuncia e il referto** (nel caso di reato procedibile d'ufficio) o la **segnalazione di reato** (nel caso di reato procedibile a querela) alla Procura competente (quella ordinaria se il responsabile è maggiorenne, quella minorile se il responsabile è minorenni) ovvero ad un ufficio di P.G.;

- trasmettano tempestivamente (tutte le volte in cui, anche a prescindere dalla commissione di un reato, ricorra una situazione di pregiudizio del minore) apposita **segnalazione di pregiudizio** alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni utilizzando i modelli allegati; fermo restando l'obbligo sanzionato penalmente di investire l'autorità competente per la trattazione del procedimento penale, la segnalazione non potrà contenere dichiarazioni raccolte dai protagonisti dei fatti di reato;
- segnalino con pari tempestività eventuali pressioni e minacce di cui siano fatti oggetto sia il minore che coloro che se ne occupano, onde consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela;
- in caso di **generico sospetto** (condotte erotizzate, manifestazioni sintomatiche di disagio quali i disturbi del sonno o dell'alimentazione, disegni ambigui etc.) e salvo i casi di segnalazione obbligatoria di cui al punto che segue, si limitino a **segnalare la situazione di disagio e possibile pregiudizio del minore ai servizi sociali competenti**; qualora siano gli stessi Servizi Sociali ad avere contezza delle situazioni in esame e queste riguardino casi già conosciuti, i servizi approfondiranno autonomamente gli elementi di malessere, coinvolgendo, ove necessario, gli altri firmatari del presente protocollo. Ove si tratti, invece, di casi non conosciuti, si limiteranno a segnalare il caso alla Procura della Repubblica Minorile in vista di un mandato di indagine che questa conferirà;
- procedano alla segnalazione alla **Procura minorile per le sue competenze civili nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi**:
  - **allontanamento in via d'urgenza** (art. 403 cod. civ.);
  - **minori che esercitano la prostituzione** (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
  - **minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio** (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
  - **stato di abbandono di un minore** (art. 8 L. 184/83);
  - **rinvenimento di minori stranieri non accompagnati** (art. 19 L. 142/15);
  - **ipotesi di cui all'art. 387 bis c.p.p.**
- valutino, in maniera discrezionale, se segnalare alla Procura minorile i casi nei quali vengono richieste delle misure di competenza del T.M. quali:

- **decadenza dalla responsabilità genitoriale o incisione dei relativi diritti** (artt. 330 e seg. Cod. civ.);
  - **allontanamento del minore** dai genitori in quanto non in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, per il suo collocamento presso altro familiare;
  - **allontanamento del minore fuori della famiglia senza decadenza dalla responsabilità** dei genitori per realizzare un intervento di sostegno (art. 1 comma 2 L. 218/91);
  - **allontanamento del minore per il collocamento fuori della famiglia con decadenza dalla responsabilità** dei genitori non in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore (art. 4 L. 184/83).
- trasmettano alla procura ordinaria nuove segnalazioni di pregiudizio laddove abbiano già accertato la pendenza di un procedimento per l'affidamento di minori.

Nella richiesta di inchiesta socio-familiare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni specificherà se vi sia stato **coordinamento** con la Procura Ordinaria. Ove ciò non avvenisse, i servizi territoriali, prima di evadere la richiesta, solleciteranno la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ad attivare tale coordinamento.

### **Articolo 3**

#### **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE E REDAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO/SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI**

Le parti concordano sulla necessità:

- che la trasmissione delle notizie e segnalazioni sia scevra da valutazioni sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità del minore;
- che non vengano poste in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità del minore, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove;
- di garantire al minore la segretezza della segnalazione, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quel minore.
- che debbano essere evitate attività ed iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella

presente materia, per sua natura povera di riscontri obbiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi;

- che la notizia di reato e la segnalazione sia inviata, senza indugio, dai superiori gerarchici (direttori didattici, presidi, dirigenti dei servizi sociali, direttori sanitari etc.) in modo da evitare “personalizzazioni” e rammentando, comunque, che l'obbligo di denuncia o referto incombe su ciascuna persona fisica e non sull'ufficio.

Si conviene che andranno adottate tutte le direttive interne volte a permettere agli operatori di accedere, personalmente ovvero telefonicamente, ai magistrati competenti, sviluppando contatti rapidi ed informali, sia per dirimere dubbi sui casi non chiari che per avere pareri e fornire informazioni utili.

Nei casi di necessario intervento di **URGENZA** per la tutela del minore in relazione a reati compiuti da soggetti maggiorenni che vedano coinvolti i minori si darà immediato avviso telefonico al Sostituto Procuratore di turno presso la Procura Ordinaria ed al Sostituto di Turno presso la Procura Minorile, che si coordineranno senza ritardo.

#### Articolo 4

### LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA CRIMINIS DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE

Nel caso di acquisizione della *notitia criminis* da parte delle forze dell'ordine queste:

- cureranno, anche per le vie brevi e nel più breve tempo possibile, l'inoltro della CNR alla Procura funzionalmente e territorialmente competente (nel caso di *notitia criminis*) e della segnalazione di pregiudizio (utilizzando il modello allegato) alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- procederanno alla segnalazione alla **Procura minorile per le sue competenze civili nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi:**
  - **allontanamento in via d'urgenza** (art. 403 cod. civ.);
  - **minori che esercitano la prostituzione** (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
  - **minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio** (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
  - **stato di abbandono di un minore** (art. 8 L. 184/83);

- **rinvenimento di minori stranieri non accompagnati** (art. 19 L. 142/15);
- **ipotesi di cui all'art. 387 bis c.p.p.;**

Si precisa che la segnalazione di pregiudizio deve contenere tutti gli elementi necessari al PMM per verificare, almeno a grandi linee, quali siano le condizioni in cui si trovi il minore, con descrizione, se possibile, degli elementi indicativi del malessere e del disagio del minore, omettendo le notizie che possono compromettere la segretezza delle indagini. Non dovrà, pertanto, contenere risultanze investigative e/o qualificazioni giuridiche di fatti reato.

La segnalazione di pregiudizio si distingue quindi dalla c.n.r. che, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., deve contenere la *notitia criminis* con l'indicazione di tutte le circostanze di tempo e di luogo del fatto reato.

## **Articolo 5**

### **TRASMISSIONE ATTI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI E DAL GIUDICE CIVILE ALLA PROCURA ORDINARIA**

Se il T.M. o altro giudice civile verrà a conoscenza di reati procedibili d'ufficio, provvederà a darne notizia, senza ritardo, ai sensi dell'art. 331, 4° comma c.p.p., al P.M. astenendosi da vagli preventivi circa la veridicità dei fatti e l'attendibilità della parte lesa.

## **§ 2 IL PERCORSO GIUDIZIARIO**

### **Articolo 6**

#### **LE INDAGINI**

Le indagini in materia di reati contro la cd. fasce deboli richiedono un elevato grado di professionalità in capo a chi le coordina e a chi le svolge.

Per tali ragioni, presso la Procura della Repubblica di Pistoia è stato costituito, oramai dal 2006, un apposito pool di magistrati, ora composto da due Sostituti, che trattano in via esclusiva le indagini in tale materia.

Analogha specializzazione già esiste presso la Squadra Mobile di Pistoia, ove opera apposita sezione.

In relazione alla necessità di implementare il grado di professionalità e competenza degli operatori di PG che si trovano a svolgere indagini nella materia in

esame e di assicurare standard investigativi comuni e risultati di massimo livello, si conviene a quanto segue:

1) la Procura della Repubblica di Pistoia ha predisposto un apposito protocollo investigativo in materia di reati contro le fasce deboli, già discusso e condiviso con la Questura di Pistoia e col Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, che verrà da questi ultimi seguito nel corso delle indagini, unitamente al Vademecum per le Forze di Polizia allegato al Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza del 20.10.14;

2) tale protocollo verrà diramato e illustrato a tutti gli appartenenti alle Forze di PG a cura dei rispettivi vertici, eventualmente anche con l'ausilio dei due magistrati della Procura di Pistoia;

3) Questura di Pistoia e Comando P.le dei Carabinieri di Pistoia si impegnano ad organizzare specifici momenti di formazione ed aggiornamento professionale dei propri appartenenti in relazione alle indagini aventi ad oggetto i reati contro le cd. fasce deboli.

## **Articolo 7**

### **ASSISTENZA ALLA PERSONA OFFESA**

E' necessario premettere che in materia di audizione dei minori e delle vittime di reati sessuali e familiari e di loro tutela nel corso ed al termine del relativo procedimento giudiziario si pongono le seguenti, fondamentali esigenze:

- qualificazione e formazione degli ausiliari di PG, dei consulenti del PM e dei periti del giudice;
- standardizzazione delle procedure di ascolto del minore, tanto nella fase delle indagini preliminari e che dell'incidente probatorio;
- rapidità delle indagini;
- protezione ed assistenza psicologica e legale delle vittime durante e dopo il procedimento penale.

Al fine di soddisfare dette esigenze:

- 1) sarà predisposto, mediante "chiamata pubblica" a cura della Procura della Repubblica di Pistoia, un elenco di professionisti, pubblici e privati, disponibili ad essere nominati ausiliari di PG, anche ai sensi dell'art. 351 c.p.p., per l'ascolto del minore e un elenco di professionisti, pubblici e privati, competenti e disponibili ad essere nominati consulenti del PM o periti del giudice per valutazioni sulla competenza a testimoniare e sul quadro di personalità del minore/vittima. Tutti i predetti professionisti dovranno seguire un percorso di formazione periodica e dare la propria immediata disponibilità se chiamati;



essi, inoltre, saranno liquidati come previsto dalla normativa vigente in tema di ausiliari di PG, CT e periti.

La Procura della Repubblica di Pistoia, il Tribunale ordinario di Pistoia e gli enti/servizi firmatari del presente protocollo si impegnano a fare in modo che chi svolge attività consulenziale o peritale non sia componente dell'equipe che ha segnalato il caso all'AG e lo segue;

- 2) sia nella fase delle indagini che dell'incidente probatorio, l'ascolto del minore avrà luogo sulla base delle Linee Guida elaborate dalla Società della Salute della VDN e dai Servizi Sociali del Comune di Pistoia e che vengono allegate al presente Protocollo;
- 3) la SOCIETA' DELLA SALUTE della VDN ha predisposto, presso la sede Asl dell'ADO di Monsummano T., un'apposita struttura pubblica per le audizioni protette ed incidenti probatori che le A.G. del territorio si impegnano ad utilizzare; le spese per la registrazione e la trascrizione delle audizioni saranno spese di giustizia e verranno dunque caricate a Mod. 42;
- 4) la Procura della Repubblica di Pistoia assicurerà una rapida istruzione e trattazione dei procedimenti penali relativi ai reati contro le cd. "fasce deboli";
- 5) nei casi di cui all'art. 609 decies c.p.: 1) se i servizi socio assistenziali degli enti locali e i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia non sono ancora a conoscenza del caso, sarà la Procura ordinaria a dare loro informazioni circa l'esistenza del procedimento; 2) se i servizi socio assistenziali degli enti locali sono già a conoscenza del caso, saranno questi ultimi a dare notizia del procedimento ai servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- 6) nei casi più delicati, l'audizione della vittima prima dell'incidente probatorio sarà curata direttamente dal PM;
- 7) nei casi di cui all'art. 392 comma 1 bis c.p.p., la Procura farà sempre richiesta di incidente probatorio nel corso delle indagini o, al più tardi, all'udienza preliminare (salvo, in questo caso, che la difesa dell'imputato non abbia manifestato la propria disponibilità a far acquisire al fascicolo del dibattimento la audio-videoregistrazione dell'audizione della vittima da parte della PG, del PM o del CT del PM);
- 8) la Procura chiederà, in tutti i casi previsti, la nomina di un curatore speciale del minore p.o. per la proposizione della querela e la costituzione di parte civile; ma, ancor prima, ai fini di poter esercitare i diritti riconosciuti alla parte lesa dalla legge (art. 90 c.p.p.) ed in particolare quello di poter partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.), quello di poter richiedere al P.M. ordinario di promuovere un incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) e potervi partecipare (art.401 c.p.p.) diritto quest'ultimo la cui violazione comporta le conseguenze previste dall'art. 404 c.p.p.;
- 9) in sede di esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p. la Procura della Repubblica di Pistoia, tramite la P.G. delegata, curerà le comunicazioni ai servizi socio-assistenziali del territorio previste dall'art. 282 quater c.p.p. mediante consegna ai predetti servizi di una copia del

- provvedimento; una copia verrà consegnata anche alla p.o., facendole dichiarare domicilio ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 299 cpp;
- 10) sarà compito del giudice per le indagini preliminari nominare, quale curatore speciale, o esponenti dell'ente pubblico territorialmente competente alla tutela del minore o avvocati dotati di particolare sensibilità e preparazione nel settore specifico; tali soggetti provvederanno poi a nominare al minore un difensore ai fini della costituzione di parte civile e dell'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti alla parte offesa;
  - 11) nel caso in cui il T.M. abbia pronunciato la sospensione della potestà genitoriale, sarà suo compito nominare al minore un curatore che a sua volta procederà alla nomina di un difensore per la costituzione in giudizio;
  - 12) analogamente opererà il giudice tutelare nel caso che venga pronunciata la decadenza del genitore naturale dalla potestà genitoriale e si imponga, di conseguenza, la nomina di un tutore al soggetto privo di rappresentanza legale;
  - 13) in ogni caso gli atti relativi alla nomina del curatore del minore dovranno essere oggetto di comunicazione immediata da parte del P.M. ordinario al P.M. presso il T.M. e/o al giudice civile e viceversa;
  - 14) l'assistenza alla vittima durante il procedimento sarà curata dalla equipe socio-assistenziale che l'ha presa in carico (anche al fine di segnalare se, quando e come procedere all'incidente probatorio);
  - 15) la protezione della vittima sarà assicurata: 1) con gli strumenti del 403 c.c.; 2) con la richiesta di provvedimenti alla Procura Minorile e al TM (che si coordineranno con la Procura ordinaria secondo le modalità previste nel presente Protocollo); 3) con il ricovero in strutture protette; 4) con la richiesta di misure cautelari (a tal fine il PM titolare del fascicolo e l'equipe che segue la p.o. dovranno coordinarsi in maniera stabile, rapida ed efficace per far sì che l'equipe possa segnalare ogni situazione rilevante sia sul piano del pericolo di inquinamento probatorio che sul piano del pericolo di recidivanza). In tutti i casi in cui ciò si renderà necessario, i servizi sociali potranno richiedere l'ausilio di polizia e carabinieri (la prima nei comuni di Pistoia, Montecatini Terme e Pescia, i secondi in tutti gli altri comuni; fatte salve situazioni di necessità per le quali si potrà derogare a tale ripartizione territoriale) nel corso della esecuzione di provvedimenti di propria competenza a tutela della vittima; a tal fine potranno contattare un referente appositamente individuato nell'ambito della Questura di Pistoia e del Comando P.le dei Carabinieri di Pistoia;
  - 16) l'assistenza alla vittima dovrà essere assicurata anche dopo la conclusione del procedimento penale: a tal fine ci dovrà essere una specifica presa in carico della vittima;
  - 17) in caso di richiesta di archiviazione per i reati commessi con violenza alla persona, l'avviso ex art. 408 cpp dovrà essere notificato personalmente alla p.o. con modalità che ne garantiscano la tutela, senza recarsi al suo domicilio o, comunque, evitando che l'indagato possa venire a conoscenza della denuncia/querela sporta contro di lui;

- 18) per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato, le parti firmatarie del presente protocollo potranno avvalersi dei servizi offerti da **Rete Dafne Pistoia** come da Protocollo allegato;
- 19) per l'assistenza alle vittime ed ai loro familiari le parti firmatarie del presente protocollo potranno avvalersi della collaborazione de La via dei Colori Onlus, con sede in Genova alla via dei Santi Giacomo e Filippo, 31/5 ([associazionelaviadeicolori@gmail.com](mailto:associazionelaviadeicolori@gmail.com); numero verde 800984871).

## **Articolo 8**

### **I RAPPORTI TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIE**

E' necessario premettere che in materia di rapporti tra le Autorità Giudiziarie che si occupano di minori e vittime di reati sessuali e familiari si pongono le seguenti, fondamentali esigenze:

- tutela rapida ed efficace del minore;
- tutela del segreto istruttorio;
- necessità per il TM che deve adottare provvedimenti limitativi della potestà genitoriale di avere a disposizione atti e documenti non coperti da segreto istruttorio;
- necessità di una circolazione delle informazioni e dei provvedimenti tra tutti gli Uffici Giudiziari che si interessano del nucleo familiare in cui vivono i minori vittime del reato.

Al fine di soddisfare tali esigenze si conviene quanto segue.

#### **8.1 Rapporti tra Procura di Pistoia, Procura Minorile di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Firenze**

- 1) nei casi di cui al 609 decies c.p. la notizia dell'esistenza del procedimento verrà data al Tribunale per i Minorenni e, p.c., alla Procura Minorile quanto prima, e comunque quando le esigenze investigative e la necessità di tutelare il segreto istruttorio lo consentiranno; in ogni caso la Procura Ordinaria assicurerà al minore l'assistenza affettiva a psicologica tramite la presenza dei genitori o di altre persone idonee o tramite i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia o degli Enti Locali ex art. 609 decies 2° e 3° comma;
- 2) gli interventi a tutela dei minori possono essere adottati: a) nella immediata urgenza, dai Servizi e dalle Forze di P.G. ex art. 403 c.c. A tal proposito si

evidenzia che la L. 206/2021 ha introdotto importanti modifiche, ed in particolare la necessità di un atto espresso e motivato, riportante con chiarezza ora e data in cui è stato adottato, da comunicare subito oralmente al PM minorile e da trasmettere alla Procura Minori entro 24 ore; b) dal T.M. su ricorso della Procura Minorile. La Procura Minorile, entro i termini perentori previsti dall'art. 403 c.c. o in ogni altra ipotesi in cui ritenga indispensabile fare ricorso al T.M. mentre sono in corso le indagini da parte della Procura Ordinaria, trasmetterà solo quegli atti che possono essere utili ai fini di una decisione a tutela del minore, escludendo quelli che devono rimanere segreti per non pregiudicare le indagini in corso; altrimenti, presenterà il ricorso solo dopo che la Procura Ordinaria avrà compiuto gli atti di indagine più urgenti, previo coordinamento con la stessa;

- 3) la Procura Ordinaria effettuerà le indagini con la massima rapidità possibile, coordinandosi con la Procura Minorile che è competente a richiedere al T.M. provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela dei minori;
- 4) in ogni caso, prima di dare comunicazione alle parti interessate dell'apertura di un procedimento di propria competenza scaturente da, o in cui è emersa, la notizia di un reato in danno di un minore, TM e Procura Minorile chiederanno alla Procura Ordinaria se ivi è stato già iscritto un procedimento penale per il medesimo fatto.

## **8.2 Rapporti tra Procura di Pistoia, Procura Minorile di Firenze, Tribunale per i Minorenni di Firenze e Ufficio GIP del Tribunale di Pistoia**

- 1) La Procura ordinaria, nei casi di cui all'art. 392 comma 1 e 1 bis c.p.p., promuoverà quanto prima - sempre che lo consenta la situazione psicologica della vittima - l'incidente probatorio, dandone immediata comunicazione alla Procura Minorile;
- 2) la Procura Minorile inoltrerà immediato ricorso al TM, così da consentire il coordinamento tra procedimento minorile ed incidente probatorio;
- 3) della fissazione dell'incidente probatorio il GIP darà comunicazione al TM;
- 4) al fine di evitare la ripetuta audizione del minore, il TM, d'intesa col GIP, procederà all'eventuale audizione del minore nello stesso giorno e luogo in cui si svolgerà l'incidente probatorio ed al termine dello stesso;
- 5) nei casi di coimputati maggiorenni e minorenni Procura Minorile e Procura Ordinaria promuoveranno un unico incidente probatorio;

- 6) i verbali dell'incidente probatorio e le relative trascrizioni verranno trasmessi dall'Ufficio GIP al TM se ivi è già aperto un procedimento; altrimenti sarà la Procura ordinaria a provvedere a tale trasmissione in favore della Procura Minorile;
- 7) Tribunale Ordinario e TM si scambieranno vicendevolmente, tramite cancelleria, le notizie circa l'apertura dei rispettivi procedimenti che interessano minori e provvederanno alla reciproca trasmissione dei relativi provvedimenti definitivi (in particolare, ordini di protezione, provvedimenti in tema separazione e di divorzio, sequestri ex art. 156 sesto comma c.p.c., provvedimenti del GT);
- 8) nel caso di procedimenti non aperti presso il TM, il Tribunale Ordinario trasmetterà tali provvedimenti alla Procura per i Minorenni;
- 9) Procura di Pistoia, Tribunale di Pistoia, Procura e Tribunale per i Minorenni si impegnano a scambiarsi reciproche informazioni quando:
  - deve essere stabilito il regime delle visite in comunità da parte dei familiari del minore nonché degli incontri da parte del genitore non convivente, quando il minore è affidato all'altro genitore; tale decisione che spetta al T.M. e/o al giudice delle separazioni, ha enormi ripercussioni sul processo penale, anche nell'eventualità che gli incontri avvengano in forma vigilata e pertanto potrà esser utile che il P.M. ordinario possa fornire al P.M. presso il T.M. gli elementi di fatto utili per la sua decisione informandolo altresì delle proprie particolari esigenze in relazione ai tempi e alle modalità delle indagini;
  - devono essere effettuati, da parte del P.M. ordinario, atti di indagine penale che riguardino la persona del minore e per i quali è importante che, ai sensi dell'art. 609 decies 2° e 3° comma c.p., ne sia pienamente garantita l'assistenza affettiva e psicologica, anche attraverso l'intervento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali; tale assistenza riguarderà in particolare l'audizione del minore in tutte le sedi (polizia giudiziaria, P.M. ordinario, incidente probatorio e dibattimento), la sua partecipazione ad atti di indagine (sopralluoghi, ricognizioni, individuazioni di persona etc.) la sua sottoposizione a visite mediche (specie quelle ginecologiche e proctologiche) e a consulenze tecniche o a perizie medico-legali-ginecologiche ovvero psicologico-psichiatriche.
- 10) Procura della Repubblica di Pistoia e Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, nel caso in cui debba procedersi all'audizione del minore per la raccolta di informazione di rispettivo interesse, si impegnano a promuovere un coordinamento tra i propri Uffici, la Polizia Giudiziaria ed i

Servizi finalizzato a fare in modo che il minore venga sentito dai Servizi, in ordine ai soli fatti inerenti alla situazione di pregiudizio del minore, e dalla sola autorità inquirente, per i profili di rilevanza penale, nello stesso giorno e luogo e con le modalità ritenute più opportune per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria del minore stesso.

### **8.3 Comunicazione di atti ed informazioni tra Procura di Pistoia, Tribunale di Pistoia, Procura Minorile di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Firenze**

La Procura di Pistoia, il Tribunale di Pistoia, la Procura Minorile di Firenze e il Tribunale per i Minorenni di Firenze si impegnano a comunicarsi reciprocamente:

- le risultanze dell'indagine penale (ordinanze cautelari e provvedimenti che dispongono il giudizio) e sentenze penali, atti che possono avere importanti riflessi sia sulle decisioni da assumere in ambito minorile e civile, anche al fine di evitare duplicazione di atti, sia in relazione ai percorsi educativo-terapeutici del minore, quando questi, nel rispetto della procedure e delle esigenze delle indagini, venga reso partecipe e consapevole di ciò che accade intorno a lui;
- gli accertamenti effettuati in sede minorile (in particolare quelli sulla personalità del minore e sul nucleo familiare) nonché i provvedimenti minorili che, concernendo la collocazione del minore ovvero i suoi percorsi educativi e terapeutici, non lasciano indifferente il giudice penale.

### **8.4 Rapporti tra Procura di Pistoia e Tribunale Ordinario di Pistoia**

Procura Ordinaria e Tribunale Ordinario di Pistoia si scambieranno informazioni ed atti relativi ai procedimenti in tema di ordini di protezione, di tutela e di famiglia ed ai procedimenti penali eventualmente pendenti tra le medesime parti, utilizzando gli strumenti della richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. o dei poteri istruttori previsti dall'art. 736 bis c.p.c. (il Tribunale) e dell'ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. (la Procura) e si trasmetteranno copia dei provvedimenti adottati nell'ambito di tali procedimenti. In ogni caso la Procura, anche a supporto delle proprie richieste, depositerà nelle cause civili di cui è parte le relazioni trasmesse dai SST e gli atti del procedimento penale non più coperti da segreto istruttorio.

## **Articolo 9**

### **COMPITI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, AVVOCATI E PSICOLOGI**

I Consigli degli Ordini degli Assistenti Sociali, Avvocati e Psicologi, eventualmente anche con la collaborazione delle altre parti del Protocollo, si occuperanno di promuovere e curare la formazione dei propri iscritti su:

- gli abusi ai danni dei minori e i reati di violenza domestica e di genere;
- i rischi della vittimizzazione secondaria;
- la giustizia riparativa;
- tutte le altre tematiche oggetto del presente Protocollo.

## **Articolo 10**

### **REFERENTI PER IL PROTOCOLLO, RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO, VERIFICA E DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO**

#### **10.1 Nomina dei referenti per il protocollo**

I soggetti e gli enti firmatari del presente Protocollo si impegnano, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a individuare un proprio referente per il Protocollo e a comunicare in futuro, agli altri firmatari, gli eventuali sostituti dello stesso.

#### **10.2. Coordinamento dei referenti**

I referenti per il Protocollo si riuniranno, almeno due volte l'anno, per verificare lo stato di applicazione del Protocollo, per valutare eventuali proposte di modifica/integrazione dello stesso, per ideare, promuovere e realizzare momenti di formazione congiunta degli operatori dei soggetti ed enti firmatari.

Il primo incontro verrà convocato dal referente della Procura della Repubblica di Pistoia, mentre i successivi saranno convocati di volta in volta dagli stessi referenti.

### SEGNALAZIONE di Pregiudizio

La segnalazione di pregiudizio, che ai sensi dell'art. 3 ultima parte e dell'art. 4 del Protocollo, è incentrata sulla sussistenza di fatti e comportamenti che, indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti e/o ancor meno della prova della loro effettiva sussistenza, denotano una situazione nella quale il Tribunale per i Minorenni potrebbe adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale di uno o entrambi i genitori (ivi compresa la possibilità di incontri genitori/figli o l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare e il collocamento presso terzi);
- dichiarazione dello stato di abbandono.

Inoltre, la segnalazione di pregiudizio deve consentire, per i fatti che sono anche oggetto di Notizia di Reato, una agevole attivazione del coordinamento tra le Procure.

Nel caso di pregiudizio derivante da reato per cui si è inoltrata denuncia o notizia di reato, al fine di limitare al massimo il rischio che gli atti del procedimento civile disvelino la esistenza di un procedimento penale, potrà essere adottata la seguente formula:

“oggetto: Si segnalano fatti che, **ipoteticamente configuranti reato**, denotano la sussistenza di un pregiudizio per soggetti minorenni”

Pertanto essa deve necessariamente contenere:

A) le generalità complete e luogo di residenza o abitazione:

- di entrambi i genitori,
- del minore oggetto di intervento,
- di eventuali anche altri minori del medesimo nucleo (es. fratelli/sorelle, anche unilaterali),
- di eventuali soggetti a cui siano attribuiti i fatti cagionanti pregiudizio, se diversi dai genitori (es: soggetto abusante vicino di casa);



B) la natura del pregiudizio rilevato o temuto: es. lite in famiglia con minori che hanno assistito e che magari piangono; minore rinvenuto in strada senza che i genitori lo vigilassero; comportamento anomalo come ad esempio ubriachezza, uso di stupefacenti, comportamenti inurbani;

C) se a seguito dell'intervento la situazione di pregiudizio, o addirittura di immediato pericolo, sia stata risolta (es: messa in protezione del minore; avviso al genitore che è apparso seriamente collaborante);

D) se vi sia già stato interessamento dei Servizi Sociali;

E) le eventuali dichiarazioni raccolte sul luogo, dovranno essere riportate solo in forma sintetica ed essenziale, senza alcuna allegazione di verbali del procedimento penale, ed ai soli fini della valutazione del pregiudizio.

PER i soli Servizi Sociali, nel caso in cui vi siano atti e comportamenti che di fatto già limitano l'esercizio della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori (es: inserimento urgente in struttura madre-figlio; 43 c.c.), è necessario altresì indicare:

F) se uno o entrambi i coniugi abbiano adottato comportamenti adeguatamente tutelanti verso i minori;

G) indicazioni in merito alla possibilità/proficuità o nocività di eventuali incontri, necessariamente protetti, tra genitori e figli allocati fuori dal nucleo familiare.

FORMAT per le Forze dell'ordine

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

OGGETTO: segnalazione di pregiudizio in danno del minore

COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_

1) generalità dei familiari

Padre: COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_ ed eventuale utenza telefonica

madre: COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_ ed eventuale utenza telefonica

fratelli / sorelle:

altri adulti conviventi con il minore: [es: nuovo compagno del padre o della madre; nonni

2) soggetto a cui è riferibile il comportamento pregiudizievole:

3) sommaria enunciazione dei fatti:

4) situazione di pregiudizio alla conclusione dell'attività:

5) vi è stato intervento o avviso ai Servizi Sociali:

6) indicazione della/e persona/e, se diversa/e dal firmatario della segnalazione, in grado di fornire ulteriori informazioni.

FORMAT per i Servizi Sociali

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

OGGETTO: segnalazione di pregiudizio in danno del minore

COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_

1) generalità dei familiari

Padre: COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_ ed eventuale utenza telefonica

madre: COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_ ed eventuale utenza telefonica

fratelli / sorelle:

altri adulti conviventi con il minore: [es: nuovo compagno del padre o della madre; nonni

2) soggetto a cui è riferibile il comportamento pregiudizievole:

3) sommaria enunciazione dei fatti:

4) notazioni sulla capacità tutelante degli esercenti la Responsabilità Genitoriale:

5) iniziative intraprese e adesione degli interessati:

6) situazione di pregiudizio residuante alla conclusione dell'attività:

7) proposte, con specifiche indicazioni in merito ai rapporti ed incontri tra il minore e i soggetti titolari della Responsabilità Genitoriale:

8) indicazione della/e persona/e, se diversa/e dal firmatario della segnalazione, in grado di fornire ulteriori informazioni.

FORMAT per il personale scolastico ed altri soggetti operanti nel settore sociale e sanitario

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

OGGETTO: segnalazione di pregiudizio in danno del minore

COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_

1) generalità dei familiari:

Padre: COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_ ed eventuale utenza telefonica

madre: COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_ ed eventuale utenza telefonica

fratelli / sorelle minori: COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_

altri adulti conviventi con il minore: COGNOME Nome, nato a \_\_\_ il \_\_\_ abitante in \_\_\_

2) soggetto a cui è riferibile il comportamento pregiudizievole:

3) sommaria enunciazione dei fatti:

4) iniziative intraprese e notazioni sulla collaborazione ottenuta dagli esercenti la Responsabilità Genitoriale:

5) situazione di pregiudizio alla conclusione delle iniziative:

6) eventuali rapporti intervenuti col Servizio Sociale competente e con altre Autorità:

7) indicazione della/e persona/e, se diversa/e dal firmatario della segnalazione, in grado di fornire ulteriori informazioni.